

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e dei suoi organi.¹

Art. 2 - La Scuola

1. La Scuola esercita, ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto, funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di coordinamento dell'attività didattica.
2. La Scuola è sede della formazione superiore in campo farmaceutico, nutraceutico, biotecnologico e delle scienze e tecnologie per le produzioni animali.
3. La Scuola opera nell'ottica della massima integrazione tra didattica e avanzamento scientifico e tecnologico finalizzati al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati livelli qualitativi della formazione accademica.

In particolare:

- a) conferisce i titoli di studio indirizzando e coordinando l'insieme dei Corsi ad essa afferenti e verificandone l'efficacia, la funzionalità e l'efficienza anche mediante opportuni parametri di valutazione;
- b) definisce le norme per l'esame di laurea;
- c) elabora i piani di sviluppo e coopera, con proposte e pareri, alla determinazione dei programmi dell'Ateneo anche con riferimento ai contesti istituzionali e sociali riferiti alle realtà Regionali, nazionali e internazionali;
- d) propone e promuove l'innovazione nella didattica;
- e) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale e dotazioni;

¹ Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013

- f) promuove la formazione e la competenza professionale di base, specialistica e continua;
- g) promuove, anche d'intesa con i Dipartimenti, iniziative volte a garantire il raggiungimento e il mantenimento dei più elevati standard di qualità nell'erogazione della didattica e dei servizi agli studenti;
- h) realizza tutte le iniziative necessarie per la migliore promozione della propria immagine in ambito locale, nazionale e internazionale;
- i) verifica e garantisce l'attività didattica dei docenti afferenti e ne attesta l'effettivo svolgimento;
- j) pubblica il rapporto sull'attività didattica complessiva svolta dai suoi componenti e lo invia agli organi competenti.

Art. 3 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Scuola.

Art. 4 – Compiti ed attribuzione del Presidente

Il Presidente, ai sensi dell'art. 11 comma 9 dello Statuto,

- a) rappresenta la Scuola;
- b) ha funzioni di direzione e di coordinamento;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Scuola, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere;
- d) assicura, anche per il tramite dei Coordinatori dei CCdS afferenti alla Scuola, l'efficienza ed efficacia dell'attività didattica;
- e) può nominare un Vicario che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza.

Art. 5 – Composizione del Consiglio della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio della Scuola è composto:
 - a. dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;

- b. da una rappresentanza elettiva degli studenti;
 - c. da ulteriori tre membri per ogni Dipartimento afferente alla Scuola stessa, eletti secondo le norme del Regolamento elettorale, così declinati: uno in rappresentanza della Giunta di Dipartimento, due in rappresentanza dei Coordinatori dei Corsi di studio o di dottorato.
2. Consiglio della Scuola è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicario;
 3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati con giustificazioni scritte pervenute presso l'ufficio della Presidenza entro l'ora di inizio della seduta. Sono da intendersi giustificati coloro che siano in missione, ferie, congedo o aspettativa. Gli stessi conservano il diritto a partecipare alle sedute.
 4. Il Presidente verifica la presenza dei membri nel numero legale all'inizio della seduta e ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche su richiesta di un membro del Consiglio.

Art. 6 – Compiti del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola esercita tutte le attribuzioni di competenza della Scuola nel rispetto delle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
2. Il Consiglio della Scuola adotta ogni deliberazione finalizzata al più efficiente impiego, nell'attività didattica, del personale ad essa assegnato.
3. Il Consiglio della Scuola, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza i Coordinatori dei Corsi di Studio, adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo centrali dell'Università.
4. Il Consiglio della Scuola, sentito il parere dei Coordinatori di Corso di Studio e del Dipartimento di afferenza, esprime parere sulla fruizione, da parte dei professori e i ricercatori, di periodi di esclusiva attività di ricerca.
5. Il Consiglio della Scuola mette in essere tutte le disposizioni atte a valutare l'adempimento della attività didattica ai fini di mantenere e migliorare gli standard di qualità, in rapporto alla realtà nazionale e internazionale.
6. Il Consiglio della Scuola, inoltre, previo parere dei Coordinatori dei Corsi di Studio interessati:

- a. propone al Senato Accademico l'attivazione e/o la disattivazione dei curricula di studio e dei Corsi di studio;
- b. propone al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica integrate agli avanzamenti scientifici e tecnologici;
- c. propone al Senato Accademico il conferimento di laurea ad honorem con la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- d. programma e propone l'utilizzo delle risorse per la didattica, anche sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio ad essa afferenti;
- e. distribuisce annualmente, sentiti gli interessati, i docenti dello stesso raggruppamento disciplinare nei vari Corsi di Studio ad essa afferenti;
- f. può istituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi e di servizio.

Nessun componente può partecipare a riunioni su questioni che riguardino sé medesimo o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio della Scuola

1. La convocazione ordinaria del Consiglio della Scuola deve avvenire almeno ogni tre mesi.
2. Il Presidente convoca il Consiglio della Scuola:
 - a. in via ordinaria, mediante avviso spedito ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta;
 - b. in via straordinaria, mediante avviso spedito ai membri almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta;
 - c. in caso di urgenza, mediante avviso spedito almeno 24 ore prima ai membri o avviso telefonico.
3. Ai fini della conoscenza dell'avviso, fa fede la data di invio da parte della Segreteria di Presidenza.
4. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno, redatto e firmato dal Presidente. Eventuali modifiche dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima della seduta. Le convocazioni sono di norma fatte per via telematica (e-mail), salvo espressa diversa richiesta da parte degli interessati.

Art. 8 – Modalità della discussione

1. Il Presidente, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e può presentare l'eventuale proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenire, devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell'ordine di iscrizione.
3. Il Presidente fissa un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone preventivo avviso al Consiglio.
4. Ogni intervento deve essere di massima limitato a cinque minuti; il Presidente, qualora gli iscritti a parlare siano numerosi, può limitare ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.
5. Nessuno, di norma, può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione, tranne che per fatto personale, per dichiarazione di voto o previa autorizzazione del Presidente, o per presentare mozione d'ordine sulla modalità di prosecuzione della discussione.
6. Alla fine della discussione, prende la parola il Presidente che dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed eventualmente apre l'iscrizione a parlare per la dichiarazione di voto.
7. Ogni consigliere può parlare per non più di due minuti, per illustrare le ragioni del suo voto ed è tenuto, su richiesta del Presidente, a esprimerle per iscritto.
8. Nel caso della votazione delle mozioni d'ordine le dichiarazioni di voto sono limitate ad un intervento per il voto a favore e ad uno per quello contrario.
9. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.

Art. 9 – Mozione d'Ordine

1. Costituiscono mozione d'ordine ed hanno la precedenza sulla questione principale facendone sospendere la discussione:
 - a. i richiami a specifiche norme dello Statuto, dei Regolamenti dell'Università ed alla Legge;

- b. la richiesta di inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G., se motivata;
 - c. la questione pregiudiziale, da farsi all'inizio della seduta e non durante la discussione (richiesta, adeguatamente motivata, che un dato argomento non debba discutersi);
 - d. la domanda di sospensiva (richiesta adeguatamente motivata, che la discussione debba rinviarsi);
2. L'illustrazione della mozione d'ordine deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti. Il Presidente, verificata la fondatezza o meno del richiamo, dopo aver ascoltato un componente a favore ed uno contro, procede alle votazioni per alzata di mano.

Art. 10 - Modalità delle votazioni

1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Presidente ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Presidente, nell'ordine, mette a votazione: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.
2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente, in ordine di presentazione e ciascun membro del Consiglio della Scuola può votarne una sola. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Diversamente, se nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Presidente o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri presenti la votazione si può svolgere per appello nominale, se tale modalità è approvata a maggioranza dal Consiglio. Nei casi di designazione di persone o concernenti qualità personali, per disposizione del Presidente, la votazione si svolge per scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere sono immediatamente esecutive quando approvate seduta stante.

5. Le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 11 – Verbalizzazioni

1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario.
2. Coloro che, durante un'adunanza, chiedono la verbalizzazione del loro intervento sono tenuti a presentare al Segretario il testo scritto, di cui prende visione il Presidente che ne risponde dell'autenticità.
3. La verbalizzazione di ogni adunanza deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio presso la Segreteria di Presidenza, di norma almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio di Scuola al cui ordine del giorno ne sono previste la lettura e l'approvazione.
4. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio della Scuola, nella sua interezza o per parti, nella stessa seduta se approvata seduta stante o in quella immediatamente successiva, e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
5. La pubblicità del verbale si intende realizzata col deposito presso la Segreteria di Presidenza, presso la quale gli atti possono essere consultati, o mediante invio del verbale per posta elettronica.

Art. 12 – Segretario della Scuola e suoi compiti

Il Segretario della Scuola viene proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio della Scuola.

Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio, riceve le iscrizioni ad intervenire dei Componenti della Scuola ed il relativo testo da accludere alla verbalizzazione.

Art. 13 – Commissioni

1. Il Consiglio di Scuola può istituire Commissioni permanenti o temporanee con compiti istruttori, consultivi e di servizio.

2. Sono Commissioni permanenti:
 - a. la Commissione di Coordinamento dell'attività didattica del CCdS afferenti alla Scuola;
 - b. la Commissione per le Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola.
3. Sono Commissioni temporanee quelle con compiti consultivi o propositivi per le attività della Scuola.
4. Ciascuna Commissione può essere costituita, anche, da Componenti esterni al Consiglio di Scuola.
5. Il Consiglio di Scuola stabilisce la durata delle Commissioni che, comunque, decadono alla conclusione del mandato del Presidente.
6. Il Presidente delle Commissioni è di norma il Presidente della Scuola o un suo delegato.
7. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.
8. I pareri di ciascuna Commissione sono riportati nel verbale delle riunioni o in idoneo documento sottoscritto dai componenti. Il Presidente della Commissione provvede ad inoltrare tale documento alla Segreteria di Presidenza, unitamente a quanto necessario per l'inserimento nell'Ordine del giorno di un successivo Consiglio di Scuola sotto la voce "Elaborato della Commissione".

Art. 14 - Coordinatore di Corso di Studio²

Per ogni Corso di Studio erogato dalla Scuola, il Consiglio identifica e propone al Senato Accademico un Coordinatore.

Art. 15 - Compiti del Coordinatore di Corso di Studio

Il Coordinatore del Corso di Studio ha il compito di formulare proposte e di svolgere attività istruttoria sulle materie connesse con lo svolgimento dell'attività didattica del Corso stesso, allo scopo di mettere a disposizione del competente Consiglio della Scuola gli elementi necessari allo stesso per deliberare in merito.

² Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013

In particolare:

- a. coordina le attività didattiche (di insegnamento e di studio) per il conseguimento della laurea;
- b. propone al Consiglio della Scuola piani di studio alternativi a quelli previsti all'ordinamento didattico, nonché propone al Consiglio di Scuola l'approvazione di piani individuali proposti dagli studenti;
- c. esamina e istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti da sottoporre al Consiglio della Scuola;
- d. formula proposte e pareri in ordine alle modifiche del Regolamento didattico della Scuola attinenti al Corso di Studio interessato;
- e. formula proposte e pareri in ordine a modifiche statutarie attinenti al Corso di Studio interessato;
- f. propone l'attivazione dei Corsi Integrati previsti dall'Ordinamento didattico con i settori scientifico-disciplinari ad essi afferenti;
- g. propone la copertura degli insegnamenti mediante affidamento dell'attività didattica nei corsi integrati a docenti ai sensi delle normative vigenti tenendo conto dei singoli settori scientifico-disciplinari;
- h. è garante dell'Assicurazione di Qualità del Corso di Studio di pertinenza per il quale redige, coadiuvato dal Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS, la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) ed il Riesame Ciclico (RC) e li sottopone all'approvazione del Consiglio della Scuola;
- i. svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento didattico della Scuola;
- j. promuove l'informatizzazione dell'attività didattica, della sua certificazione e regolamentazione;
- k. incentiva lo svolgimento di tutte le prove di verifica della qualità degli studi che si svolgono a livello nazionale.³

³ Articolo modificato dal DR n. 370 del 08/05/2013

Art. 16 -Attività e manifestazioni scientifiche

1. La Scuola può promuovere e patrocinare attività e manifestazioni scientifiche anche in cooperazione con altri istituti, enti o soggetti esterni.
2. Tra le iniziative patrocinabili vi sono:
 - a. corsi di aggiornamento specialistico;
 - b. seminari di particolare rilevanza;
 - c. incontri scientifici relativi a definiti progetti di ricerca;
 - d. ogni altra iniziativa che sia ritenuta di interesse dalla Scuola (es. Congressi nazionali e internazionali, Eventi Scientifici, Summer schools, etc.).
3. La richiesta di patrocinio alla Scuola, che sarà sempre a titolo gratuito, può essere presentata:
 - a. da docenti della Scuola che siano il Presidente o un membro del Comitato scientifico/organizzativo dell'evento;
 - b. da soggetti non appartenenti alla Scuola, a condizione che nel Comitato scientifico / organizzativo dell'evento figurino docenti della Scuola.

La richiesta va inoltrata almeno 3 mesi prima dell'evento, direttamente alla Segreteria di Presidenza.
4. Alla richiesta vanno allegati:
 - i. il programma dettagliato della manifestazione;
 - ii. l'elenco dei relatori con indicazione delle istituzioni cui afferiscono;
 - iii. il/i nominativo/i del/i Presidente/i;
 - iv. l'elenco dei componenti del Comitato scientifico/organizzatore.
5. Il patrocinio è concesso dal Consiglio della Scuola e prevede che, nel programma e nelle locandine illustrative, appaia la dizione <<con il patrocinio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro>>.

Art. 17 - Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente, o di almeno 1/3 dei docenti appartenenti al Consiglio di Scuola. La proposta sarà discussa entro la terza riunione del Consiglio di Scuola successiva alla data di presentazione della stessa.

L'approvazione della proposta richiede la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Scuola.

2. Le modifiche del Regolamento riguardanti gli articoli inerenti i Corsi di Studio possono essere proposte dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio del Consiglio di Scuola o dei docenti afferenti al Corso di Studi.
3. Le modifiche al Regolamento del Consiglio della Scuola saranno approvate dal Senato accademico.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro ed alle Leggi vigenti in materia.